



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

1. Dott. Paolo Bernazzani Presidente
2. Dott. Claudio Siclari Consigliere
3. Dott.ssa Libera M. Rosaria Rinaldi Consigliere Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Camera di Consiglio
nel procedimento penale
nei confronti di

Bossi Riccardo nato in Varese il 06/05/1979

Attualmente libero

- con domicilio eletto presso il difensor

- difeso dall' **Avv. Magnante Federico** di fiducia del foro di Milano

Parte Civile:

L.N.P.S. ente pubblico domiciliato e difeso dall' **Avv. Guerra**

Grazia del foro di Milano

APPELLANTE

- X imputato Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Busto
Arsizio n. 27 / 2025 del 14/01/2025

N. 2660/25
MOD. 2/A/SG

N. 6213
della Sentenza

002293 / 202
del Reg. Gen. A

000099 / 202
N.R.G. Notizie di

UDIENZA
del giorno

05/12/20

Depositato
in Cancelleria

il 19.12.25

Il Funzionario
Almerico

A. M.

Estratto esecutivo

Procura Generale

Proc. Rep. c/ T

il

Ufficio Corpi

Estratto alla

il

Estratto al
P.M. c/o

il

Il C

Redat

il ...

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza appellata

Con sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio in data 14 gennaio 2025, all'esito del giudizio abbreviato Bossi Riccardo è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della parte civile INPS, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva, liquidata nella misura di euro 15.000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione della indicata parte civile.

Questa l'imputazione:

1) del delitto p. e p. dall'art. 7, comma 1, del D.L. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 dello stesso D.L. - Reddito di cittadinanza - nelle DSU INPS/ISEE allegate alle domande di RdC di cui ai prot. n. 2020-2177052 del 07.02.2020, n. 2021-4844653 del 30.09.2021 e n. 2023-7184074 del 26.04.2023, attestava falsamente di essere titolare di un contratto di locazione (atto registrato alla Serie 3T n. 001826 del 26.06.2018, con canone annuo pari a euro 9.000,00), in realtà già risolto in data 11.04.2019 (come da provvedimento di convalida di sfratto n. 1973/2019 dell'11.04.2019 del Tribunale di Busto Arsizio, reso esecutivo il 15.04.2019), così percependo indebitamente la somma complessiva di euro 12.040,00 (calcolata ex art. 3 del D.L. 4/2019 in euro 280,00 mensili, moltiplicati per 43 mensilità).

Compresso in Busto Arsizio, in data 07.02.2020, 30.09.2021 e 26.04.2023.

Con la recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale.

PRESCRIZIONE: Nessuna

Emergeva dagli atti delle indagini preliminari utilizzabili in virtù del rito prescelto che, a seguito dell'attività di vigilanza in materia di Reddito di cittadinanza svolta dalla Guardia di Finanza di Varese, si era accertato che l'imputato aveva presentato domande di Reddito di cittadinanza in data 7 febbraio 2020, 30 settembre 2021 e 26 aprile 2023, e le sue domande furono tutte accolte. In tutte le sue dichiarazioni l'imputato aveva dichiarato di risiedere in un immobile condotto in locazione.

A seguito degli approfondimenti della Guardia di Finanza, previa acquisizione del contratto di locazione, si verificava che l'efficacia del contratto di locazione era cessata nella prima metà del 2019.

2/1
1

Veniva dunque escusso il locatore, il quale confermava che il contratto era stato effettivamente risolto nell'aprile del 2019 a causa del mancato adempimento dei canoni di locazione da parte di Bossi e che, difatti, era stata depositata presso il Tribunale di Busto Arsizio l'intimidazione di sfratto per morosità. Il locatore Tosi precisava infine che il Bossi aveva liberato l'appartamento in data 31 gennaio 2022.

Ne derivava che, per effetto della mendace dichiarazione avente ad oggetto la locazione, l'imputato aveva indebitamente percepito la somma di euro 12.040,00.

Il primo giudice riconosceva la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato richiesto dalla norma incriminatrice e consistente nella dichiarazione mendace relativa a un'informazione dovuta e rilevante ai fini dell'ammissibilità e del calcolo dell'erogazione del beneficio. Il primo giudice riconosceva, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non riconoscendo la buona fede dell'imputato invocata dalla difesa.

Rilevava, infatti, che l'imputato fosse ben consapevole che il contratto di locazione era cessato per inadempimento, posto che la procedura di sfratto era iniziata nell'aprile del 2019, e che Bossi dichiarava altresì di essere titolare del contratto anche dopo aver lasciato l'appartamento.

Tanto veniva valorizzato ai fini del riconoscimento del dolo specifico del mendacio, che era stato volontario e finalizzato a ottenere indebitamente un beneficio che altrimenti sarebbe spettato in misura minore.

Parimenti, il giudice valorizzava la condotta successiva del Bossi, il quale, venuto a conoscenza dell'indebitato, in nessun momento avvisava l'INPS al fine di restituire, anche solo parzialmente, quanto illegittimamente percepito.

In punto di trattamento sanzionatorio, il giudice riconosceva la recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, rilevando che la reiterazione del reato risultava certamente sintomatica di una maggiore capacità a delinquere del colpevole, qual inclinazione alla violazione dei precetti penali, e di una accresciuta pericolosità sociale del medesimo, nonché di una persistente insensibilità all'effetto deterrente delle pene precedentemente inflitte.

Il Tribunale non concedeva le circostanze attenuanti generiche; al contrario, l'intensità del dolo giustificava l'applicazione della pena base di anni 2 e mesi 3 di reclusione, poco superiore al minimo edittale, aumentata per la recidiva ad anni 3 e mesi 9 di reclusione, quindi diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato, con determinazione finale della pena in **anni 2 e mesi 6 di reclusione**, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Infine, il giudice riteneva fondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla costituita parte civile INPS, in favore della quale liquidava la somma di euro 12.040,00 pari al danno patrimoniale ed euro 2.960,00 per il danno all'immagine, quantificato in via equitativa.

2. L'atto d'appello

L'imputato, a mezzo del difensore, ha depositato appello articolando due motivi di doglianza.

Con il primo motivo di appello l'appellante chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la condotta come illecita, riconoscendo l'elemento soggettivo del reato: il Giudice non avrebbe dato rilevanza al fatto che, al momento della richiesta del Reddito di cittadinanza, fosse necessario presentare soltanto la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'ISEE, senza necessità di ulteriore documentazione.

L'appellante osserva che l'ISEE allegato alla domanda di ammissione risaliva al 2019 e, di conseguenza, la condotta dell'imputato dovrebbe essere valutata sulla base di tale documento e non della successiva richiesta di Reddito di cittadinanza. Al momento della presentazione della domanda, egli si trovava ancora nell'immobile e non aveva ricevuto alcuna notifica di precetto. Pertanto, quanto dichiarato da Bossi in sede di presentazione dell'ISEE non costituirebbe un falso.

Con il secondo motivo di appello la difesa contesta il trattamento sanzionatorio chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui la pena base è superiore al minimo edittale con conseguente rideterminazione della pena.

3. L'udienza

In data 5 dicembre 2025 il processo è stato trattato in camera di consiglio; all'esito la Corte ha deciso depositando il dispositivo in cancelleria.

4. La decisione

L'appello non è fondato.

Premessa

L'appello proposto nell'interesse di Bossi Riccardo è infondato e deve essere integralmente rigettato. La sentenza impugnata risulta corretta in fatto e in diritto adeguatamente motivata e immune da vizi logici o giuridici. I motivi di gravame risolvono in una diversa lettura delle emergenze istruttorie già compiutamente valute.

5. Conclusioni

Tutti i motivi di appello devono essere rigettati, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Segue, per legge, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INPS per la proseguita attività di rappresentanza e difesa, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI


Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

conferma


la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 14 gennaio 2025, appellata da Bossi Riccardo, che lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado nonché alla rifusione delle spese di proseguita rappresentanza e difesa della parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deliberato in Milano il 5 dicembre 2025

Il Presidente
Paolo Bernazzani



Il Consigliere Estensore
Libera Maria Rosaria Rinaldi



CORTE DI APPELLO DI MILANO

Protetto a debito (n. 2660/1/2025 mod. 2/A/SG),

ai sensi dell'art. 12, comma 2° D.P.R. 115/2002,

contributo unificato pari ad euro 355,50

nei confronti dell'imputato Bossi Riccardo

condannato al risarcimento del danno alla Parte

Civile I.N.P.S.

Milano 22-12-2025

ALFONSO MURLI
(Alfonso Murli)
